

STATUTO
RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Riminitermo Sviluppo s.r.l.".

Art. 2) OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto: l'attività immobiliare in genere e quindi l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, tranne quella finanziaria, e la gestione in tutte le sue forme di immobili di ogni genere.

Nell'ambito dell'attività di cui sopra la società potrà promuovere, realizzare e gestire, sotto qualsiasi forma, strutture e/o esercizi direzionali, artigianali, commerciali di ogni dimensione e tipo - a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tutti i prodotti e merci alimentari e non alimentari nonché tutte le attività extra commerciali e paracommerciali, ivi comprese quelle per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - strutture ricettive, ludiche e di intrattenimento, infrastrutture turistiche, stabilimenti balneari, centri medici e paramedici per la prevenzione, la salute ed il benessere psicofisico delle persone, centri per il fitness e la pratica sportiva, strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, beauty farm.

La società potrà altresì essere affidataria di servizi pubblici inerenti la prevenzione e il mantenimento del benessere psicofisico della persone.

La società potrà assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri per la profumeria, erboristeria, la cura del corpo, della forma fisica e similari e potrà esercitare il commercio dei prodotti medesimi.

La società potrà infine compiere tutte quelle altre operazioni anche di natura immobiliare, ritenute necessarie o anche semplicemente utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà inoltre, purché non in via prevalente e nei limiti di legge, assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma e comunque garantiti, nonché, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e prestare garanzie reali e personali nel proprio interesse ed in quello di terzi.

Art. 3) SEDE SOCIALE

3.1. La società ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà modificare all'interno del Comune l'indirizzo della sede legale, nonché istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. In tal caso l'organo amministrativo ha l'obbligo di darne comunicazione oltre che ai soci a tutti gli organi nominati della società.

3.2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 4) DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote a norma di legge.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria può essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.3 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

5.4 Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5.5 In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466 comma 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo in ragione del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. In caso di vendita della quota e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo potranno effettuare finanziamenti a favore della società, con obbligo di rimborso, in misura proporzionale o meno alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

7.1 Il socio che intende cedere a titolo oneroso le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di venti giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta comunicare, sotto pena di decadenza, la loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

7.2. Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

7.3. Se i soci non si avvarranno della prelazione, le quote potranno essere cedute al terzo indicato nella comunicazione al prezzo e alle condizioni ivi stabilite.

7.4. Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci a meno che i soci non abbiano

espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per tale specifico trasferimento. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti

7.5. In caso di introduzione, rimozione o modifica ai vincoli di circolabilità della quota, ai soci compete il diritto di recesso.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MORTIS CAUSA

8.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

8.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9) RECESSO

9.1. Compete il diritto di recesso ai soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.

9.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata o la comunicazione con posta elettronica certificata viene ricevuta dalla società.

9.4. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.5. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

9.6. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro 180 (centottanta) giorni dalla data di esercizio del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c.

9.7. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

Art. 10) ESCLUSIONE

10.1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio o l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;

b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare convivente.

10.2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e ha effetto trenta giorni dopo la ricezione della comunicazione; entro il

medesimo termine il socio escluso può ricorrere all'arbitro di cui all'articolo 25) del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'arbitro.

10.4. Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

10.5. Ai sensi dell'art. 2473-bis è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art.11) ORGANI SOCIALI

11.1 Sono organi della società:

l'assemblea dei soci;

l'organo amministrativo;

l'organo di controllo, se nominato.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

11.2 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;

b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e, fra essi, del Presidente e dell'eventuale vice-presidente (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);

c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) le modifiche del presente statuto;

f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;

h) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'effettuazione delle seguenti operazioni:

h.1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

h.2) accensione di mutui ipotecari;

h.3) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

h.4) investimenti di importo unitario complessivo superiore ad euro 500.000,00;

h.5) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

h.6) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

h.7) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;

i) l'esclusione di un socio;

l) ogni altro argomento ad essi sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 21.1 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 22.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

13.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.5 Le assemblee possono svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 14) DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

14.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

14.3 Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 15) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea è presieduta

- a) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

15.2 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.3 L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

15.4 Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

15.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

16.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

16.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo, nei limiti degli articoli 2381 e 2475 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di "amministratore delegato") - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Art. 17) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

17.1 Se nominato il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina dei consiglieri, elegge tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

Art. 18 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, o dal presente statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.

18.2 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti interni.

Art. 19) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età. La convocazione è effettuata con avviso recapitato agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo (se nominato), con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del medesimo.

19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio è validamente costituito quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato).

19.4 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20 - CONTROLLI

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.

20.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

20.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

BILANCI ED UTILI

ARTICOLO 21 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

21.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;

- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Art. 22) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DOCUMENTO DI CONTRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio.

22.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

Art. 23) UTILI

23.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

23.2 In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente

statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 26) FORO COMPETENTE

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che non sia sottoposta all'arbitro di cui all'articolo precedente, in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente statuto e di ogni rapporto, documento, atto e/o fatto da esso derivante e/o ad esso connesso, è fin d'ora deferita esclusivamente al Foro in cui ha sede legale la società.

Art. 27) RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.